

# COMUNE di PRATIGLIONE

Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

Della

GIUNTA COMUNALE N. 25

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN ADEGUAMENTO AL D.LGS. 27/10/2009, N. 150  
"Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni"**

L'anno **DUEMILADIECI**, addì **DICIOTTO** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **21.00** nella solita sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
<b>GAUDIO Alessandro Giacomo</b> Sindaco	X	
<b>BELLINO Livio</b> Vice-Sindaco	X	
<b>DE LUCA Maria</b> Assessore	X	
<b>OBERT Ivana</b> Assessore	X	
<b>ROLANDO Giacomo Alessandro</b> Assessore	X	
	5	

Partecipa alla seduta, nella sua qualità di Segretario Comunale, il Sig. **ZANOLO Dr.Gianpiero**

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la legge n. 15 del 04/03/2009, attuativa del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

Fatto constatare che il Decreto Legislativo adegua il Regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi in esecuzione di tutte le normative vigenti in materia;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 07/12/2002 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Fatto constatare che la pianta organica del Comune di Pratiglione, alla data odierna, è la seguente:

- **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:**  
n. 1 posto cat. C
- **AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA:**  
n. 2 posti cat. B (di cui uno vacante)
- **AREA VIGILANZA:**  
n. 1 posto cat. C
- **AREA SCOLASTICA, EDUCATIVA E DELLA FORMAZIONE:**  
n. 1 posto cat. B

Visto il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi in adeguamento al D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 "Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività di lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", che si compone di 11 articoli, contenente normative in materia di organizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

Fatto constatare che in particolare il predetto Regolamento, in esecuzione del citato D.Lgs. n. 150/2009, adegua il Regolamento Comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, seppur tenendo conto della specificità delle realtà dei piccoli Comuni e della propria organizzazione;

Visto e richiamato il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/00 e fatto constatare che a norma di quanto disposto dall'art. 48, l'adozione del presente regolamento rientra tra le competenze della Giunta Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

### DELIBERA

1. Di prendere atto ed approvare quanto in premessa citato;
2. Di approvare l'allegato "Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi in adeguamento al D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 -Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni" che si compone di n. 11 articoli;
3. Di dare comunicazione del presente regolamento agli organi preposti ed interessati da tale documento;
4. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e comunque nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Statuto Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GAUDIO Alessandro Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZANOLO Dr. Gianpiero

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratiglione, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZANOLO Dr. Gianpiero

### PARERI

(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

- |   |            |   |
|---|------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tecnico | Favorevole | Il Responsabile del Servizio : F.TO IN ORIGINALE          |
| <input type="checkbox"/> Contabile          | Favorevole | Il Responsabile del Serv. finanziario : F.TO IN ORIGINALE |

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

- non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n.267 ) e non essendosi verificata l'ipotesi prevista nell'art. 127 del succitato D.Lgs..
- essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, (art.126 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267), è pervenuta al CO.RE.CO. di Torino in data \_\_\_\_\_ e nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZANOLO Dr. Gianpiero

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pratiglione, li



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Gianpiero ZanoLO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianpiero ZanoLO".

**COMUNE DI PRATIGLIONE**  
**PROVINCIA DI TORINO**

C.A.P. 10080 - Tel. 01247184 - Fax 012477886  
e.mail: pratiglione @ ruparpiemonte.it

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI  
UFFICI E DEI SERVIZI IN ADEGUAMENTO AL  
DECRETO LEGISLATIVO 27.10.2009, N. 150**

**“Attuazione della legge 4.3.2009, n. 15 in materia di  
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di  
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”**

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 18/11/2010

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI  
SERVIZI IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO  
27.10.2009 N. 150 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4.3.2009 N. 15 IN  
MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO  
PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI"**

**PREMESSA**

Art. 1 Contenuti del regolamento.

**TIT. I MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**

Art. 2 Ruolo dell'organo di indirizzo politico amministrativo. ( Artt. 5, 15 principi art. 10)

Art. 3 Performance organizzativa e individuale. (Art. 3)

Art. 4 Le fasi del ciclo di gestione della performance . Gli obiettivi (Art. 5)

Art. 5 Le fasi del ciclo di gestione della performance . La misurazione e la valutazione della performance individuale. (Art. 7, 9)

Art. 6 Le fasi del ciclo di gestione della performance . La misurazione e la valutazione della performance collettiva. (Art. 7, 8)

**Titolo II LA TRASPARENZA**

Art. 7 Trasparenza (art. 11 commi 1 e 3)

**TIT. III MERITO E PREMI**

Art. 8 Criteri e modalità per la valorizzazione del merito e l'incentivo della performance (Art. 18)

Art 9 Premi

Art. 10 Fasce di merito.

Art. 11 Ripartizione utilizzo risorse destinate a incentivazione del personale.

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI  
SERVIZI IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO  
27.10.2009 N. 150 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4.3.2009 N. 15 IN  
MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO  
PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI"**

**PREMESSA**

**Art. 1 Contenuti del regolamento.**

Il presente regolamento costituisce adeguamento del proprio ordinamento ai principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, "Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". In particolare il presente regolamento, in esecuzione del citato decreto legislativo, di seguito denominato "decreto", adeguava il regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi:

- in esecuzione dell'art. 16 del decreto: alle disposizioni dell'art. 11 commi 1 e 3, degli artt. 3,4,5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1;
- in esecuzione dell'art. 31 del decreto: alle disposizioni degli artt. 17 comma 2, 18, 23 commi 1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25, 26, 27 comma 1;
- agli ulteriori principi contenuti nel decreto ma dallo stesso non espressamente e direttamente richiamati, che possono trovare applicazione agli enti locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni;
- alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nel testo modificato dal decreto ed applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni;
- alle ulteriori prescrizioni e indicazioni fornite con circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica o di altri Ministeri, ove applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni
- alle deliberazioni adottate dalla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009, di seguito indicata come "commissione Civit" ove applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni
- alle indicazioni ed indirizzi derivanti dal protocollo di collaborazione definito tra la Commissione Civit e l'ANCI in data 16 settembre 2010 per quanto applicabili ai comuni di piccole dimensioni

Ai fini del presente regolamento è tenuto conto in ogni caso degli spazi di autonomia organizzativa specifica dei Comuni, tenendo in particolare conto della specificità della realtà dei piccoli comuni

## **TIT. I MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**

### **Art. 2 Ruolo dell'organo di indirizzo politico amministrativo. ( Artt. 5, 15 principi art. 10)**

L'organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente partecipa attivamente alla realizzazione dei percorsi di valorizzazione delle prestazioni di lavoro per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e della integrità.

In proposito si stabilisce che le valutazioni delle prestazioni lavorative dovranno avere a riferimento il soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi, ponendo al centro dell'azione dell'ente l'aspettativa dei cittadini utenti e fruitori dei servizi forniti dalla organizzazione dell'ente stesso. La presente disposizione costituisce principio di indirizzo generale finalizzato alla creazione di una cultura della responsabilità degli operatori comunali che individuano nel soddisfacimento delle aspettative degli utenti il principale obiettivo della propria azione lavorativa.

In fase di approvazione dei documenti di indirizzo politico ed economico ed in applicazione dei principi indicati dall'art. 10 del decreto, pur di non diretta applicazione per gli enti locali, gli amministratori locali, nell'ambito della relazione previsionale programmatica, individuano su base triennale, con la eventuale collaborazione dell'organo indipendente di valutazione, gli obiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del " piano della performance".

Con apposito provvedimento da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno, a valere a decorrere dall'esercizio 2011 (delibera n. 3/2010 della Commissione Civit) la Giunta Comunale individua, anche con valenza pluriennale corrispondente alla relazione pluriennale e programmatica, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi della amministrazione nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizioni organizzative ed i relativi indicatori. Ai fini della individuazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance potrà essere fatto riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Commissione Civit n. 89 del 29.7.2010 che costituisce linee guida per gli enti locali ed ai protocolli di collaborazione previsti dall'art. 13 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2008.

In sede di relazione di accompagnamento al rendiconto di gestione dell'esercizio precedente o, con apposito provvedimento da adottare entro il 30 giugno, sarà predisposta la "relazione sulla performance" con la quale saranno evidenziati a

consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

Gli organi di indirizzo politico – amministrativo verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio

Il conseguimento degli obiettivi programmati costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

### **Art. 3 Performance organizzativa e individuale. (Art. 3)**

In attuazione dei principi generali previsti dall'art. 3 del decreto, la valorizzazione del merito e la conseguente erogazione dei premi deve essere effettuata con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità in cui si articola l'attività dell'ente ed ai singoli dipendenti.

A tal fine vengono individuate le seguenti aree di responsabilità collegate alle esistenti posizioni organizzative:

Area posizione organizzativa	N. responsabili posizioni organizzative	N. dipendenti nell'ambito della posizione organizzativa
Area Economico-finanziaria	1	0
Area tecnica	1 (Segretario Comunale)	0
Area vigilanza e tecnico manutentiva	1	1
Area scolastica, educativa e della formazione	1 (Segretario Comunale)	1

### **Art. 4 Le fasi del ciclo di gestione della performance . Gli obiettivi (Art. 5)**

Gli obiettivi, programmati dagli organi di indirizzo politico – amministrativo con le modalità indicate al precedente articolo, dovranno essere:

-rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale ed alle priorità politiche ed alle strategie della amministrazione

- commisurabili in termini concreti e chiari
- tali da determinare miglioramenti della qualità dei servizi erogati
- riferibili ad un arco temporale determinato, corrispondente ad un anno
- commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale o a comparazioni con amministrazioni omologhe
- confrontabili con dati relativi alla amministrazione ed afferenti gli anni precedenti entro il limite di un triennio
- correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili

**Art. 5 Le fasi del ciclo di gestione della performance . La misurazione e la valutazione della performance individuale. (Art. 7, 9)**

La valutazione della performance individuale è svolta attraverso le modalità di misurazione e di valutazione previsto dal presente articolo, sulla base del sistema indicato al precedente articolo 2 comma 4.

La misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti è svolta dai responsabili delle singole posizioni organizzative indicate al precedente articolo 3 ed è riferita al personale inquadrato nell'area di attribuzione della posizione organizzativa. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. e-bis del D. Lgs n. 165/2001, la valutazione della performance individuale produce effetti, nel rispetto dei principi del merito, ai fini della progressione economica e della corresponsione di indennità e premi incentivanti

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale responsabile di posizioni organizzative è attribuita al SEGRETARIO COMUNALE, organo monocratico interno in possesso di adeguata conoscenza dell'amministrazione e professionalmente competente a svolgere le funzioni richieste.

L'organismo di valutazione può essere costituito in forma associata con altri enti di ridotte dimensioni al fine di contemperare, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, l'esigenza multidisciplinare delle competenze, con le ridotte dimensioni degli enti che si associano.

La valutazione del segretario comunale è attribuita alla competenza del Sindaco. In caso di segreteria convenzionata la valutazione è attribuita al Sindaco del Comune capoconvenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei titolari di posizioni organizzative è collegata:

- Alla presenza di eventuali indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

- Al livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali
- Alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'ente ed alle competenze professionali e manageriali dimostrate
- Al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi
- Alle capacità di relazione con l'utenza
- Alla capacità di valutazione del personale della propria area di responsabilità, evidenziabile attraverso una significativa differenziazione dei giudizi

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale da parte dei responsabili di posizione organizzativa è collegata:

- Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali
- Al contributo fornito alla performance dell'area o del gruppo di lavoro in cui svolge l'attività lavorativa
- Alle disponibilità di collaborazione fornite a livello di gruppo di lavoro nella condivisione delle attività d'ufficio
- Alle capacità di relazione con l'utenza

**Art. 6 Le fasi del ciclo di gestione della performance . La misurazione e la valutazione della performance collettiva. (Art. 7, 8)**

La misurazione e valutazione della performance collettiva, con riferimento alla amministrazione nel suo complesso ed alle aree di responsabilità in cui si articola l'attività dell'ente, è svolta dal segretario comunale e da tutti i responsabili delle singole posizioni organizzative indicate al precedente articolo 3, i quali si esprimono ciascuno per i risultati di seguito indicati riferiti alle proprie aree di responsabilità

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa, effettuata sulla base del sistema di cui all'art. 2 comma 4, è collegata ai seguenti risultati:

- La soddisfazione finale dei bisogni complessivi della collettività servita
- Il livello complessivo degli obiettivi raggiunti in sede di attuazione dei piani e programmi previsti
- Il rapporto tra il personale complessivamente impiegato nell'ente e la dotazione organica ammissibile in base alle disposizioni vigenti

- La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso la eventuale attivazione di modalità e procedure interattive
- L'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
- La qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
- Il contenimento dei costi per la erogazione dei servizi rispetto alla previsioni di spesa

Le valutazioni della performance organizzativa sono trasmesse alla Giunta Comunale ai fini della verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e la adozione della relazione sulla performance.

## **Titolo II LA TRASPARENZA**

### **Art. 7 Trasparenza (art. 11 commi 1 e 3)**

Sul sito istituzionale dell'ente è costituita una apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" ove sono pubblicati gli atti che afferiscono ad ogni fase del ciclo di gestione della performance". Il servizio, nell'ambito delle attività svolte per garantire il principio della trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione. Dovranno essere pertanto pubblicati sul sito tutti gli atti che rientrano nel ciclo di gestione della performance attraverso le varie fasi di individuazione degli obiettivi, la misurazione e valutazione della performance ed il riconoscimento e attribuzione dei premi.

Sono soggetti a pubblicazione gli ulteriori atti previsti dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 relativi alla contrattazione integrativa e dall'art. 11 comma 8, ove compatibile, in esecuzione della circolare n. 1 del 14.01.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Rimangono soggetti a pubblicazione inoltre gli atti previsti dall'art. 21 della legge 18.6.2009 n. 69 e quelli previsti in attuazione della legge 30.12.1991 n. 412 istitutiva della Anagrafe delle prestazioni.

Ai fini della pubblicazione degli atti dell'ente, per quanto adattabili ai Comuni di piccole dimensioni ed alla struttura del proprio sito, è fatto ulteriore riferimento all'allegato 2 delle linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità approvate dalla Commissione Civit con delibera n. 105 del 23.9.2010

## **TIT. III MERITO E PREMI**

## **Art. 8 Criteri e modalità per la valorizzazione del merito e l'incentivo della performance (Art. 18)**

L'amministrazione promuove il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche e valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di carriera.

E' vietata la corresponsione di incentivi e premi collegati alla performance in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati con il presente regolamento.

### **Art 9 Premi**

Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità del personale sono individuati in:

- a) progressioni economiche
- b) progressioni di carriera
- c) attribuzione di incarichi e responsabilità
- d) premio di efficienza

Con apposito provvedimento la giunta comunale potrà prevedere, adattandoli opportunamente alla specificità del proprio ordinamento, gli ulteriori seguenti strumenti per premiare il merito e le professionalità:

- e) bonus annuale delle eccellenze
- f) premio annuale per l'innovazione
- g) accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale

Gli incentivi per l'accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale, ove previsti, potranno essere riconosciuti entro i limiti delle risorse disponibili della amministrazione.

Gli incentivi per bonus annuale eccellenze, premio annuale per l'innovazione, progressioni economiche, attribuzione di incarichi e responsabilità sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

L'applicazione degli strumenti per il riconoscimento dei premi previsti dal presente articolo avviene con le modalità previste dagli articoli 21, 22,23,24,25,26 e 27 del decreto.

### **Art. 10 Fasce di merito.**

Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuita al personale dipendente che si sia



Nota:

(\*)

L'art. 54 del decreto Brunetta modifica l'art. 40 del D.Lgs n. 165/2001 ed introduce il comma 3-bis che prevede la contrattazione integrativa attraverso la quale assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato

Il presente regolamento non ritiene che possa considerarsi, allo stato attuale, applicabile il principio della "quota prevalente" del trattamento accessorio complessivo da destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale , per le seguenti ragioni:

- la norma, prevista dall'art. 40 comma 3-bis, è inserita nel D. Lgs. 165 ed è riferita "alle pubbliche amministrazioni" in generale. L'art. 31 del D. Lgs. N. 150 detta al contrario, una norma specifica per gli enti locali e prevede che "una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta. L'applicazione di entrambe le disposizioni significherebbe che prima si debba riservare una quota prevalente alla performance individuale e successivamente, la quota prevalente di tale quota debba essere riservata a chi si colloca nella fascia alta. L'applicazione, per due volte, del criterio della quota prevalente non pare potesse rientrare nei pensieri e nella volontà del legislatore
- attualmente, in base al contratto collettivo vigente risulterebbe particolarmente difficile rispettare il principio dettato dal comma 3-bis dell'art. 40 del D.Lgs n. 165 introdotto dal decreto Brunetta, poiché gran parte del fondo per il trattamento accessorio è vincolato a diverse voci ed istituti che erodono le risorse del fondo e non garantiscono la salvaguardia della "quota prevalente" per il trattamento accessorio collegato alla performance individuale; l'applicazione del principio si renderebbe fattibile solo attraverso una ristrutturazione profonda del fondo, che deve venire da un nuovo contratto collettivo di lavoro
- il comma 3-quinquies dell'art. 40 introdotto dal decreto Brunetta demanda ai contratti collettivi la definizione dei criteri e dei limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa e le modalità di utilizzo delle risorse indicate dall'art. 45 comma 3-bis del D.Lgs n. 165/2001, il quale recita che "per premiare il merito ed il miglioramento della performance dei dipendenti...sono destinate, compatibilmente con il vincolo di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro"

- il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs n. 165/2001 introdotto dal decreto Brunetta demanda ai contratti collettivi i trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale
- nel ginepraio di tutte le norme elencate è sopravvenuta la manovra economica introdotta dal decreto legge 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n. 122 che ha bloccato per tre anni i contratti collettivi nazionali; ha previsto il blocco del trattamento accessorio (con il comma 2-bis dell'art. 9 introdotto in sede di conversione del decreto legge) ed ha determinato conseguentemente la paralisi di buona parte delle disposizioni del decreto Brunetta, comprese quelle sopra enunciate, mantenendo i concetti di premialità, di merito, di performance, ma svuotandoli dei contenuti economici che, con il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, avrebbero dato linfa e sostanza alla riforma.

E' opportuno sottolineare che anche l'ANCI (pag. 15 prime linee guida sull'applicazione del decreto) non ritiene applicabile la norma prevista dall'art. 40 comma 3-bis del D. Lgs. N. 165/2001